

No. 51929*

**Argentina
and
Italy**

Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Italy on the reciprocal recognition in relation to the conversion of driving licenses (with annexes). Rome, 17 July 2003

Entry into force: *17 February 2004 by notification, in accordance with article 11*

Authentic texts: *Italian and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 30 May 2014*

Note: *See also annex A, No. 51929.*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Argentine
et
Italie**

Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République d'Italie relatif à la reconnaissance réciproque en matière de conversion des permis de conduire (avec annexes). Rome, 17 juillet 2003

Entrée en vigueur : *17 février 2004 par notification, conformément à l'article 11*

Textes authentiques : *italien et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Argentine, 30 mai 2014*

Note : *Voir aussi annexe A, No. 51929.*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

**ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI
PATENTI DI GUIDA.**

Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominate “Parti Contraenti”, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti di passeggeri, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per “residenza” quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti i conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne delle Parti Contraenti, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli di patenti di guida della Repubblica Italiana, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Argentina ha il diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente di guida dovrà presentare un certificato di validità e di autenticità della medesima rilasciata dalle Rappresentanze Consolari della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana e una traduzione ufficiale.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana ha il diritto di convertire la medesima in conformità con la lista di modelli menzionata nel primo capoverso del presente articolo. A tali effetti, dovrà presentare allegato alla patente di guida una traduzione ufficiale della medesima.

Le Autorità competenti per la conversione di patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Argentina l'Autorità per la circolazione stradale del luogo di residenza del richiedente;
- b) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte, qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di almeno due mesi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art.7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste al terzo comma dell'articolo 6 per la conversione delle patenti di guida argentine.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive normative.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il